

N. R.G. 2669/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Bonaretti	Presidente
Serena Baccolini	Consigliere
Rossella Milone	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2669/2020** promossa in grado d'appello

DA

FRANCESCO G. CANNIZZO (C.F. CNNFNC48C27G273B), elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BAVA CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CANNIZZO FRANCESCO (CNNFNC48C27G273B) VIA ANTONIO SALINAS, 56 90100 PALERMO e all'avv. CANNIZZO ANNALISA (CNNNLS78E71G273J) VIA ANTONIO SALINAS, 56 90100 PALERMO

APPELLANTE

CONTRO



E.N.C.I. ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (C.F. 00809980154), elettivamente domiciliato in corso G. Matteotti 31 10121 Torino presso lo studio dell'avv. GILI LUIGI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BELVEDERE GIUSEPPE MARCO (BLVGPP60D25I281Z) VIA SAN BARNABA, 39 20122 MILANO

APPELLATO

Conclusioni

Per FRANCESCO G. CANNIZZO

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano

Preliminarmente disporre la riunione del presente giudizio con quello pendente ante questa Ecc.ma Corte di Appello sez. I civile, portante il n. 3706/2019

R.G., che sarà chiamato alla udienza fissata per il 22.12.2021, essendovi identità di parti, petitum e causa petendi oltre che sussistono valide ragioni di economia ed anche al fine di evitare eventuali contrasti tra le emanande decisioni, così come previsto dall'art. 274 c.p.c. comma II.

Nel merito si insiste per l'accoglimento dell'appello introduttivo ed il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese dell'odierno appellato, con la emissione di tutte le statuizioni necessarie e consequenziali.

Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi del giudizio e in subordine per la compensazione delle stesse e ancora più subordinatamente per la riliquidazione delle spese di primo grado già liquidate dal primo giudice.

Si chiede assegnarsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.



Per E.N.C.I. ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA

“Dichiarare inammissibile e comunque rigettare le domande ed istanze di cui all’appello proposto dal sig. avv. Francesco Giuseppe Cannizzo avverso la sentenza n. 2683/2020 del Tribunale di Milano.

In ogni caso condannare parte appellante alle spese e compensi di lite relativi al presente giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Cannizzo è stato associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), Associazione riconosciuta avente come oggetto la tutela e la valorizzazione dei cani di razza.

A seguito di segnalazioni di irregolarità e anomalie venivano adottati dagli organi interni dell’Associazione i seguenti provvedimenti a carico di Francesco Cannizzo.

La decisione n. 80/2016 (v. doc. 21 del fascicolo di primo grado ENCI) della Commissione di Disciplina di I istanza ENCI dichiarava la responsabilità di Cannizzo per aver ostacolato e impedito il rinnovo dei tesseramenti per l’anno 2015 e per aver accorciato i termini per i rinnovi delle iscrizioni, e applicava la sanzione della sospensione per tre anni dal Kennel Club e dall’ENCI con proposta di esclusione. Avverso tale decisione Cannizzo proponeva appello, respinto dalla Commissione di Disciplina di II istanza con decisione n. 28/2017 (v. doc. 22 del fascicolo di primo grado ENCI).

Cannizzo aveva proposto appello anche avverso la decisione del Collegio dei Probiviri del Kennel Club, che aveva disposto la sua espulsione dal sodalizio; la Commissione di Disciplina di II istanza ENCI rigettava anche tale gravame, confermando l’espulsione, con decisione n. 4/2017 (v. doc. 24 del fascicolo di primo grado ENCI).



Francesco Cannizzo impugnava i suddetti tre provvedimenti davanti al Tribunale di Milano e chiedeva la dichiarazione di abnormità/illegittimità/nullità/annullabilità/erroneità delle decisioni, oltre alla condanna di ENCI al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati in € 50.000,00, e alla pubblicazione della sentenza di accoglimento delle domande sulla rivista “I nostri cani” (procedimento iscritto al n. R.G. n. 48503/2017)

In data 21.4.2018 l’assemblea dei soci ENCI (doc. 13 ENCI) accoglieva la proposta del Consiglio Direttivo di esclusione del socio Francesco Cannizzo.

Francesco Cannizzo impugnava davanti al Tribunale di Milano anche tale delibera (procedimento R.G. n. 30994/2018) e chiedeva, previa sospensione dell’efficacia, la declaratoria di illegittimità/nullità/annullabilità/erroneità anche di tale decisione e la condanna dell’ENCI al risarcimento dei danni non patrimoniali per un totale di € 50.000,00, nonché la pubblicazione della sentenza sulla rivista “I nostri cani”.

I due giudizi, nei quali ENCI si costituiva per resistere alle domande, venivano riuniti e definiti con la sentenza n. 2683/2020, con la quale il Tribunale ha rigettato le domande formulate da Cannizzo.

Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che non sussistevano ragioni di connessione che potessero giustificare la richiesta formulata da Cannizzo di riunione della causa con il procedimento R.G. 23766/2017, pendente davanti allo stesso Ufficio, precedentemente instaurato e parimenti promosso da Cannizzo contro ENCI: tale procedimento aveva, infatti, ad oggetto la richiesta di annullamento della distinta decisione n. 1/2017 della Commissione di Disciplina di II istanza ENCI, nella parte in cui aveva confermato una sospensione cautelare disposta dalla Commissione di Disciplina di I Istanza della stessa



Associazione nei riguardi di Cannizzo quale componente effettivo della Commissione di I Istanza, ruolo che rivestiva dal 2006.

Nel merito il Tribunale ha ritenuto che le decisioni degli organi di giustizia interna ENCI dovessero essere considerate lodi arbitrali irrituali, con conseguente limitazione di censura avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Secondo il Tribunale Cannizzo quale socio ENCI aveva volontariamente prestato assenso a quelle forme di giustizia interna aderendo allo Statuto tramite la richiesta di iscrizione, sicchè non era possibile entrare nel merito delle doglianze.

La delibera di esclusione, secondo il Tribunale, poteva, invece, essere oggetto solo di un sindacato volto a verificare se la stessa fosse fraudolentemente e arbitrariamente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli dell'Associazione, e tale verifica non conduceva nel senso voluto da Cannizzo.

Avverso la decisione del Tribunale di Milano ha proposto appello Francesco Cannizzo formulando sette motivi di gravame, che possono essere sintetizzati come segue.

1. Il Tribunale erroneamente ha rigettato la richiesta di riunione con il giudizio R.G. 23766/2017: secondo l'appellante nel caso di specie sussistevano le ragioni di connessione che giustificavano la riunione, poiché, nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate nei giudizi da riunire, cesserebbe la materia del contendere relativa al giudizio 23766/2017.

2. Il Tribunale ha errato nel ritenere inammissibili le domande formulate, ritenendo che le decisioni degli organi di giustizia interna dell'ENCI, Commissioni di Disciplina di I e II Istanza, debbano considerarsi come lodi arbitrali irrituali: l'appellante ha censurato la giurisprudenza citata dal primo giudice e ha riportato precedenti decisioni delle Commissioni ENCI (anni 2008-2010) che escludevano la natura di lodo arbitrale delle



sue pronunce, le quali non miravano a risolvere una controversia ma sanzionavano la violazione di regole deontologiche ENCI.

Secondo l'appellante nel caso di specie non vi era alcun contraddittorio tra le parti, né le regole associative ponevano limiti al sindacato dell'Autorità giudiziaria ordinaria; non vi era, pertanto, alcuna clausola compromissoria, tantomeno approvata specificamente per iscritto.

3. Il Tribunale erroneamente ha ritenuto la regolarità formale in termini di competenza e composizione della Commissione [con riferimento alla decisione 80/2016] e in relazione alla legittimazione a denunciare da parte del signor Varoli Giorgio e, quindi, ha errato nel ritenere l'impossibilità di entrare nel merito delle doglianze avanzate dall'odierno appellante, sussistendo la competenza funzionale del lodo arbitrale: secondo l'appellante sussisterebbe il difetto di legittimazione del signor Varoli a proporre denuncia per irregolarità nei suoi confronti, poiché questi al tempo non era più socio del Kennel Club di Palermo, in quanto decaduto per morosità con delibera dello stesso Consiglio Direttivo del Club del 9.3.2015; non rilevava il fatto che lo stesso era socio della Società Italiana Terriers, a sua volta socia ENCI, perché la questione riguardava condotte interne al Kennel Club.

4. Il Tribunale erroneamente ha ritenuto di non potere procedere all'esame delle doglianze formulate dall'odierno attore in relazione alle decisioni 4/2017 e 28/2017: l'errore in cui il primo giudice era incorso derivava, secondo l'appellante, dalla qualificazione come lodi arbitrali delle decisioni endo-associative.

5. Il Tribunale erroneamente ha ritenuto inammissibile la domanda formulata in primo grado con riferimento alla delibera di esclusione dello stesso adottata dall'Assemblea dei soci ENCI del 21.04.2018: la sentenza sarebbe errata sul punto in quanto, trattandosi di delibera di esclusione dell'associato ex art. 24 c.3 c.c., il primo giudice avrebbe dovuto dare conto dei gravi motivi che legittimavano l'esclusione, posto che lo Statuto e il



Regolamento di attuazione ENCI non riportavano specifiche ipotesi di esclusione, ma solo formule generali ed elastiche.

6-7. Il Tribunale ha errato nel condannare al pagamento delle spese di lite e nel non compensarle: errore derivante dal mancato accoglimento della domanda di primo grado, e dall'omessa motivazione sulla liquidazione degli importi; inoltre, sempre secondo l'appellante, l'abnormità dei provvedimenti impugnati legittimava la compensazione delle spese.

ENCI si è costituito in giudizio davanti a questa Corte eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'appello, con condanna al pagamento delle spese di lite.

L'Associazione ha articolato le seguenti difese, tutte volte a sostenere la correttezza della decisione del Tribunale:

1. In premessa: l'appellato ha esposto che tutti i soci, compreso il Kennel Club Palermo, hanno dovuto armonizzare i propri Statuti con le previsioni del Regolamento generale approvato nel 2003, anche in materia di provvedimenti disciplinari; come "associazione madre" di tutti gli associati, ENCI aveva per Statuto il potere/dovere di vigilare sul rispetto di Statuto e Regolamento da parte di tutti i suoi soci; inoltre, associati e soci collettivi (quale Kennel Club Palermo) erano sottoposti alle norme disciplinari interne (artt. 26 e 27 dello Statuto) e alle relative sanzioni, alla cui inflizione provvedono le Commissioni di Disciplina, di Prima e Seconda Istanza.

2. Sulla richiesta di riunione formulata dall'appellante: ENCI ha rilevato la carenza di interesse di Cannizzo alla riunione dei procedimenti, in quanto i contenziosi in oggetto avevano già trovato definizione in primo grado.



Inoltre l'appellato ha evidenziato che i giudizi di cui veniva chiesta la riunione inerivano a provvedimenti diversi.

3. Sui limiti di censura delle decisioni ENCI: l'appellato ha sostenuto la correttezza della qualificazione come lodi arbitrali irrituali delle decisioni di giustizia interna, non impugnabili se non per vizi che attengono alla manifestazione della volontà negoziale.

Le procedure di giustizia interna ENCI mirano a regolare i rapporti con i soci mediante un procedimento disciplinato da Statuto e Regolamento, al quale Cannizzo aveva aderito volontariamente, in quanto socio del Kennel Club e di ENCI al tempo delle decisioni adottate.

4. Sulla asserita carenza di legittimità in capo al signor Varoli: ENCI ha rilevato che Varoli era legittimato a presentare esposto nei confronti di Cannizzo in quanto al 3.4.2015 era socio di Società Italiana Terriers, associata a ENCI, e la delibera di decadenza di 20 soci morosi non individuava con certezza il signor Varoli, che comunque poteva essere riammesso dietro regolare pagamento della quota.

5. Sul mancato esame del merito delle decisioni n. 4/2017 e n. 28/2017: ENCI ha rilevato l'inammissibilità delle censure in quanto mere riproposizioni delle doglianze di primo grado e in ogni caso ha ribadito la correttezza della decisione del Tribunale, che ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per il sindacato dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulle decisioni disciplinari emesse nei confronti di Cannizzo.

6. Sulla delibera di esclusione: ENCI ha eccepito l'inammissibilità del motivo poiché non erano state esposte le ragioni di contestazione della delibera di esclusione; in ogni caso, secondo l'appellato, il primo giudice aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per considerare illegittima la delibera e questa parte della sentenza non era stata impugnata da Cannizzo.



7. Sulle spese di lite: ENCI ha rilevato la correttezza della decisione sul punto ex art. 91 c.p.c.

8. Su eccezioni di primo grado e conclusioni dell'appellante sul risarcimento del danno: ENCI ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni e conclusioni, in quanto proposte in modo tardivo e prive di allegazioni probatorie.

La causa di appello è stata posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con assegnazione di termini per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte che l'appello sia infondato.

Sul primo motivo va osservato che l'intervenuta definizione in primo grado con sentenza di entrambe le cause che l'appellante avrebbe voluto riunire rende attualmente priva di utilità la doglianza.

In ogni caso il provvedimento di diniego dell'istanza di riunione dei procedimenti è stato adottato dal primo giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale (v. Cass. 8024/18; id. 1873/04) e risulta adeguatamente motivato con riferimento al diverso stato in cui i procedimenti si trovavano e alla genericità delle allegazioni relative alla connessione.

La decisione del primo giudice sul punto non può, quindi, essere censurata, non ravvisandosi, peraltro, alcun pregiudizio in capo a Cannizzo derivante dalla mancata riunione dei procedimenti.

Nessun contrasto di giudicati si può poi determinare, non sussistendo fra le domande identità di *petitum* (la domanda oggetto del separato procedimento riguarda, infatti, altro e diverso provvedimento adottato dalla Commissione di Disciplina).

L'insussistenza di pregiudizio in capo all'appellante giustifica la mancata riunione anche dei procedimenti di appello pendenti davanti a questa Corte (e decisi contestualmente



dal medesimo collegio), tenuto conto che si tratta di impugnazioni contro sentenze diverse e che non ricorre alcun rapporto di pregiudizialità tra i diversi procedimenti.

Ritiene la Corte che anche i motivi attinenti alla qualificazione delle Decisioni come lodi arbitrali irrituali siano privi di fondamento.

L'appellante – pacificamente associato a Kennel Club e quindi a ENCI – ha accettato le disposizioni dello Statuto di ENCI (v. doc. 1 del fascicolo di primo grado ENCI), che all'art. 27 prevede l'obbligo dei Soci di rispettare Statuto e Regolamento.

Lo stesso art. 27 prevede sanzioni disciplinari irrogate dalle Commissioni di Disciplina.

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione dello Statuto, peraltro mai contestata, e pertanto non ha rilievo l'assenza di una specifica accettazione per iscritto della clausola compromissoria.

Seppure si tratti di ambito diverso, può essere richiamata sul punto per analogia la disciplina della giustizia sportiva, ove la clausola compromissoria per arbitrato irrituale è fondata *“sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia”* (Cass. 18919/2005).

L'adesione volontaria alla giustizia interna ENCI comporta, quindi, l'accettazione della clausola arbitrale, il cui procedimento peraltro è regolato dal contraddittorio delle parti (v. gli artt. 36 e seguenti del Regolamento di attuazione dello Statuto, doc. 2 del fascicolo di primo grado ENCI).

Risulta altresì corretto il richiamo della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità relativa proprio all'impugnazione di decisioni di giustizia interna ENCI, secondo cui *“il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso”* (Cass. 22374/2006): la circostanza, enfatizzata dall'appellante, che le parti del



giudizio definito con la suddetta sentenza della S.C. fossero concordi sulla qualificazione non toglie certamente valore al principio affermato dalla S.C., che deve ritenersi fondato su qualificazione dalla stessa pienamente condivisa.

Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto alcuno dei vizi sindacabili, sicchè la decisione di inammissibilità risulta corretta.

La qualifica come lodi arbitrali irrituali delle decisioni ENCI assorbe logicamente tutte le censure mosse da Cannizzo relative alla regolarità delle decisioni disciplinari emesse nei suoi confronti (la n. 80/16, n. 28/17 e n. 4/17) e alla legittimazione del signor Varoli a proporre denuncia.

In relazione alla delibera di esclusione dell'appellante da ENCI, adottata dall'Assemblea in data 21.4.2018, occorre rilevare che già il primo giudice ha evidenziato che la delibera non presentava alcun vizio formale né era arbitrariamente o fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi diversi da quelli dell'Associazione o lesivi di quelli degli associati, rilievo che si deve intendere richiamato in questa sede.

In riferimento ai “gravi motivi” di esclusione va osservato che Cannizzo non censura la materialità degli addebiti contestati da ENCI, bensì ritiene che i medesimi non possano configurare grave motivo di esclusione.

Ritiene la Corte, invece, come peraltro già rilevato, seppure in breve, dal Tribunale (p. 10 della sentenza), che le numerose violazioni disciplinari addebitate – gestione “familistica” del Kennel Club, disincentivo all'iscrizione di nuovi soci, modifica dello Statuto senza approvazione di ENCI, spese per beni non afferenti all'attività del Club e mancata presentazione della documentazione contabile del sodalizio – per la loro oggettiva serietà integrino senz'altro motivi legittimanti l'esclusione.

In punto di diritto si può poi osservare che *“in materia di associazioni riconosciute, l'associato illegittimamente escluso può conseguire il risarcimento del danno da fatto illecito a condizione di dimostrare che il comportamento degli organi associativi sia*



stato improntato a dolo o colpa, potendosi ipotizzare quest'ultima, in relazione alle circostanze del caso concreto con apprezzamento riservato al giudice di merito, allorché il provvedimento di esclusione adottato in assenza di gravi motivi si ponga in contrasto con i principi di correttezza, di parità di trattamento ed uguaglianza dei soci, di rispetto della loro dignità e della libertà di associazione, che devono improntare la vita dell'associazione e l'operato dei suoi organi, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, nonché secondo le regole interne date dagli associati medesimi” (Cass. 15784/2016).

Nessuna allegazione su tali specifici punti è stata offerta dall'appellante, che anche nel presente grado si limita a fare riferimento a principi di diritto affermati in pronunce giurisprudenziali senza confutare specificamente gli addebiti che in concreto gli sono stati rivolti (pp. 24 e 26 della citazione in appello).

Ritiene infine la Corte che neppure i motivi di impugnazione relativi alle spese di lite possano trovare accoglimento.

La soccombenza dell'odierno appellante certamente giustifica sotto il profilo dell'*an* la condanna alle spese disposta dal primo giudice, mentre con riferimento al *quantum* la doglianza così formulata “*Si rileva poi che la liquidazione di tali somme non appare adeguatamente e sufficientemente motivata, sia in riferimento alle risultanze processuali che alle tariffe attualmente vigenti in materia*” (pag. 27 atto di appello), risulta inammissibile per genericità.

Anche la mancata compensazione, di cui l'appellante si duole, risulta, ad avviso della Corte, condivisibile.

L'appellante deduce che sussistessero “*giusti motivi in considerazione di tutto quanto dedotto e provato dall'odierno istante*” e che il Tribunale “*avrebbe comunque dovuto compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio. L'odierno appellante ha infatti dimostrato come i provvedimenti disciplinari impugnati sono palesemente*



